



**Città di Reggio Calabria**

**IL SINDACO**



Piazza Italia – Palazzo San Giorgio  
Reggio Calabria



0965 21510



Email: sindaco@reggiocal.it  
PEC: sindaco@pec.reggiocal.it

## **ORDINANZA SINDACALE 115 DEL 28/12/2024**

SPETTACOLI MUSICALI DI INTRATTENIMENTO DAL VIVO NELL'AMBITO DELL'EVENTO "LA MUSICA E' ARTE – DJSET REGGIO CALABRIA LA GRAN REUNION" - PIAZZA DE NAVA - DEROGA SUPERAMENTO LIMITI DI EMISSIONE SONORE - 28 DICEMBRE 2024

### **IL SINDACO**

#### **Premesso che:**

- L'Amministrazione comunale, in occasione delle festività natalizie, ha inteso organizzare l'evento "*La Musica è Arte – Djset Reggio Calabria La Gran Reunion*", consistente in spettacoli musicali di intrattenimento dal vivo, organizzati dalla Società "Progetto Touring srl", il giorno 28 dicembre 2024 a partire dalle ore 22.00;
- gli artisti si esibiranno all'interno della Piazza De Nava del Comune di Reggio Calabria;

**Preso atto che** la Società "Progetto Touring srl", per il tramite dell'Amministratore Delegato, ha trasmesso la documentazione tecnica, con annessa richiesta di superamento, in deroga, dei limiti acustici, per lo svolgimento degli spettacoli musicali di intrattenimento dal vivo per l'evento "*La Musica è Arte – Djset Reggio Calabria La Gran Reunion*", con comunicazione del 28.12.2024;

**Dato atto che** dalla documentazione di previsione dell'impatto acustico, si evince il superamento dei limiti di emissione sonora previsti dalla normativa vigente e, pertanto, si rende necessario apposita deroga sino al limite massimo richiesto di 81 dB, giusta istanza versata in atti dal richiedente;

**Visto** l'art. 6 della Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995 e preso atto che, successivamente, alla pubblicazione della citata Legge quadro, sono stati emanati diversi decreti attuativi relativi ai requisiti acustici ed ai limiti massimi di pressione sonora provocate da diverse sorgenti sonore;

**Vista** la Legge Regionale n. 34 del 19.10.2009 nella quale, all'art. 13, viene disciplinata la specifica materia delle richieste in deroga per le emissioni sonore temporanee;

**Visti** gli artt. 650, 659 e 660 del Codice penale;

**Richiamata** l'Ordinanza Sindacale n. 34 del 02.08.2022, relativa alla regolamentazione degli orari per le emissioni sonore dei pubblici spettacoli;

**Ritenuta** la propria competenza a provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. h), della Legge Regionale 34/2009 che richiama l'art. 1, comma 4, del DPCM 01/03/1991 per la deroga ai limiti acustici;

**Visti:**

- l'art. 6 della Legge Quadro 447/95
- l'art. 13 della Legge Regionale n. 34/2009
- Ordinanza Sindacale n. 34 del 02.08.2022
- gli artt. 650, 659 e 660 del Codice Penale

**Dispone**

- che le diffusioni sonore, emesse dagli impianti installati presso le strutture degli eventi musicali di Piazza De Nava, possono derogare ai limiti stabiliti dal comma 4 dell'art. 13 della Legge Regionale 34/2009 e **non superare il limite massimo di 81 dB(A)**, nell'intervallo orario degli eventi musicali, dalle ore 22:00 del 28.12.2024 alle ore 02:00 del 29.12.2024, al ricettore più sfavorevole, trattandosi di attività temporanea e di limitata presenza di ricettori sensibili nell'area interessata;
- che le emissioni sonore degli eventi musicali devono cessare entro le ore 02:00 di giorno 29.12.2024.

**Ordina**

A tutti gli operatori commerciali, compresi quelli ambulanti, ai titolari di pubblici esercizi o esercenti il pubblico spettacolo, insistenti nell'area di Piazza De Nava in Reggio Calabria, nonché, quelli ricadenti nel raggio di 1000 mt. dalla predetta area adibita allo spettacolo, al fine di garantire lo svolgimento degli eventi musicali autorizzati ed in premessa meglio definiti, i seguenti divieti/prescrizioni:

- è vietato il Karaoke e lo svolgimento di attività musicali estemporanee con coinvolgimento del pubblico, e l'utilizzo di strumenti a percussione quali batterie, grancassa, timpani, piatti, campane e così via che per loro natura esprimono un livello di pressione sonora particolarmente elevato, non controllabile elettronicamente, né compatibile con lo svolgimento degli eventi musicali insistenti in Piazza Italia;
- è consentita, nel rispetto e nei limiti di cui all'Ordinanza Sindacale n. 34 del 02.08.2022, l'attività di intrattenimento musicale con musica di ascolto, non rientrante nella casistica del pubblico spettacolo, mediante l'utilizzo di impianti di moderata potenza, senza utilizzare alcun tipo di amplificatore acustico senza aggiunta all'apparato elettrico/elettronico di filo diffusione utilizzato, la musica deve costituire mero sottofondo musicale, avente lo scopo di intrattenere i clienti, offrendo un servizio aggiuntivo;
- gli intrattenimenti per mezzo di apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici (di sottofondo), possono essere effettuati solo all'interno del locale;
- non devono essere allestiti palchi, gradinate, pedane, camerini soppalchi allestimenti scenici, e non deve essere data specifica pubblicità all'evento;
- in concomitanza con manifestazioni organizzate dal Comune o, comunque, dallo stesso patrocinate, sia che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, non potranno essere organizzati piccoli intrattenimenti musicali né all'esterno, né all'interno dei propri locali, quando ricadano entro un raggio di azione di metri 1000 dal luogo ove si svolge l'evento e, in ogni caso, purché l'attività non rechi disturbo o intralcio al buon andamento della manifestazione.

**Dispone**

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e trasmessa:

- alla società "Progetto Touring srl";
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria
- alla Questura di Reggio Calabria
- al Comando di Polizia Municipale
- all'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Arpacal)
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria

**Informa che**

- la presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione;
- la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 26/10/1995 n. 447, fatto salvo da quanto previsto dagli artt. 650-659-660 del Codice Penale;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Calabria, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

**IL SINDACO**

**Avv. Giuseppe Falcomatà**